

SULLE DUE QUESTIONI SOLLEVATE NEL VIDEO:

1. COMPATIBILITÀ TRA ATTI PRECEDENTI, CUI SI È CONCORSI IN ALTRI POTERI DELLO STATO, E SUCCESSIVE FUNZIONI DI GIUDICE COSTITUZIONALE.
2. GIUDIZI PRECEDENTI E TERZIETA' DELLA CORTE

Sulla prima questione, nomina D'Alberti a giudice costituzionale e ipotesi concreta di conflitto di interessi, la tesi di cui al video, appare del tutto fondata.

Potendosi verificare il caso di questione davanti alla Corte di Atti normativi ove sostanzialmente il nuovo membro vi abbia concorso all'elaborazione per il suo incarico di Consigliere della Presidenza del Consiglio.

La questione appare interessante perché la Corte agisce nella pienezza dei suoi membri, avendo essi l'obbligo di intervenire alle sedute della Corte, tranne che per legittimo impedimento (*tutto sta a vedere se l'ipotesi di astensione possa rientrare in questa ipotesi*)

Tuttavia non essendo un Collegio perfetto quanto alla tassativa presenza di 15 membri nelle adunanze, può agire in composizione ridotta, esempio: quando non si è provveduto a nuove nomine per rimpiazzare chi lascia per termine di mandato o altro.

Tuttavia è necessario che per le attività giurisdizionali la Corte funzioni con l'intervento di almeno 11, mentre per le attività non giurisdizionali sono sufficienti almeno 9 giudici (*come si ricava dal Regolamento generale della Consulta, risalente al 1953 e successive modificazioni*)

E mentre la normativa apposita disciplina le ipotesi di incompatibilità, non mi pare delinea soluzioni su eventuali astensioni di uno dei giudici (*vedi quanto detto prima al terzo capoverso*).

Sulla seconda questione che investe la Presidente della Consulta, la questione è opinabile essendo espressione di giudizio personale non collegato verosimilmente a precedenti suoi atti in conflitto, anche se appare porsi come un documentato pregiudizio su una eventuale questione costituzionale di compatibilità dell'Ordinamento dell'Ue con quello italiano che in qualche modo può riverberarsi sul requisito di terzietà della Corte, anche se questa connotazione per la Corte assume una sfera non similmente assimilabile all'ordinario concetto attribuibile all'esercizio delle giurisdizioni, come previsto dall'art. 101 della Costituzione, nella risoluzione dei conflitti tra i soggetti, quando appunto non riguardano conflitti tra poteri dello Stato o tra lo Stato e le Regioni, per i quali la competenza è solo della Corte Costituzionale.

30.09.2022

Luigi Rapisarda